

Processo verbale della seduta del 11 febbraio 2026

L'anno 2026, il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 15:00 in Perugia, presso la Sala Valnerina dell'Assemblea Legislativa (Palazzo Cesaroni), si è riunito in seconda convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria.

Viste le **deleghe** (art. 11 della Legge regionale n. 20/2008): alla Presidente del Consiglio Elena Ranfa da parte della Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi; alla Consigliera Francesca Pasquino da parte del Presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti; al Vicesindaco Giuseppe Bernicchi da parte del Sindaco di Città di Castello Luca Secondi; all'Assessore Agnese Protasi da parte del Sindaco di Spoleto Andrea Sisti; all'Assessore Luca Tramini da parte del Sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli; alla Vicesindaco Veronica Cavallucci da parte del Sindaco di Assisi Valter Stoppini; al Vicesindaco Francesco Gagliardi da parte del Sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci; alla Vicesindaco Sara Motti da parte del Sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti; all'Assessore Giovanni Maggi da parte del Sindaco di Terni Stefano Bandecchi; all'Assessore Michele Capoccia da parte del Sindaco di Marsciano Michele Moretti;

Constata in apertura di seduta la presenza dei seguenti componenti:

- Antonelli Laura, Sindaco del Comune di Collazzone, collegata a distanza;
- Batini Claudio, Consigliere del Comune di Terni, collegato a distanza;
- Bernicchi Giuseppe, Vicesindaco del Comune di Città di Castello, collegato a distanza;
- Burico Matteo, Sindaco del Comune di Castiglione del Lago, collegato a distanza;
- Capoccia Michele, Assessore del Comune di Marsciano, collegato a distanza;
- Caprini Andrea, Consigliere del Comune di Todi, collegato a distanza;
- Cavallucci Veronica, Vicesindaco del Comune di Assisi, collegata a distanza;
- Gagliardi Francesco Vicesindaco del Comune di Gubbio, collegato a distanza;
- Gareggia Fabrizio, Sindaco di Cannara e Vicepresidente del CAL, collegato a distanza;
- Gentili Alfredo, Sindaco del Comune di Montefalco, collegato a distanza;
- Giovannini Federico, Consigliere del Comune di Orvieto, collegato a distanza;
- Guerrieri Andrea, Consigliere del Comune di San Giustino, collegato a distanza;
- Maggi Giovanni, Assessore del Comune di Terni, collegato a distanza;
- Motti Sara, Vicesindaco del Comune di Corciano, collegata a distanza;
- Nicchi Alessio, Consigliere del Comune di Gubbio, che partecipa in presenza;
- Pacini Leonardo, Consigliere del Comune di Foligno, collegato a distanza;
- Paradisi Monia, Consigliera di Città di Castello e Vicepresidente del CAL, collegata a distanza;
- Pasquino Francesca, Consigliera della Provincia di Perugia, collegata a distanza;
- Persici Gloria, Consigliera del Comune di Castiglione del Lago, collegata a distanza;
- Poggiani Rebecca, Consigliera del Comune di Narni, collegata a distanza;
- Posti Leonardo, Consigliere del Comune di San Venanzo, collegato a distanza;
- Protasi Agnese, Assessore del Comune di Spoleto, collegata a distanza;
- Ranfa Elena, Presidente del Consiglio comunale di Perugia, collegata a distanza;
- Rosi Alessio, Consigliere del Comune di Marsciano, collegato a distanza;
- Veschi Stefano, Sindaco del Comune di san Giustino, collegato a distanza;

Accertata la validità della seduta (presenti n. 26 componenti), il **Presidente del CAL Erigo Pecci** dichiara aperti i lavori del Consiglio delle autonomie locali.

Successivamente all'appello si collegano a distanza i seguenti componenti:

- Sottili Giacomo, Consigliere del Comune di Magione;
- Ruggiano Antonino, Sindaco del Comune di Todi;
- Tardani Roberta, Sindaco del Comune di Orvieto;
- Tramini Luca, Assessore del Comune di Narni;
- Veneri Stefano, Consigliere del Comune di Cascia.

1) Comunicazioni:

- il 2 febbraio si è svolta in I Commissione consiliare l'Audizione sul Regolamento interno pre adottato dal CAL in data 18 dicembre 2025. A seguito di tale audizione la Commissione ha formulato delle osservazioni in merito agli aspetti di raccordo tra CAL e Assemblea legislativa contenuti nel Regolamento, come è previsto dall'art. 9, comma 2, ultimo periodo della legge di disciplina del CAL (n. 20/2008). Queste osservazioni verranno trasmesse nei prossimi giorni a tutti i componenti del CAL, in modo da poterne valutare l'opportunità di recepimento in fase di adozione definitiva del Regolamento interno.

- il Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica ha mandato una circolare relativa alle attività formative 2026, nella quale si ricorda ai consorziati la maggiorazione di 2 posti per le attività di formazione a distanza spettanti al CAL, e la partecipazione gratuita degli Amministratori, dei Rappresentanti legali, dei Sindaci e dei Segretari comunali, alle iniziative di formazione proposte.

2) **Approvazione dei processi verbali delle sedute del 21 e 26 gennaio 2026:** non essendoci osservazioni, i due regolamenti vengono approvati senza necessità di votazione (art. 11, comma 4 Regolamento interno CAL).

3) Il **Presidente Pecci** passa al terzo punto dell'ordine del giorno: **Atto n. 287 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” (cd. Omnibus). Richiesta osservazioni del CAL ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. a) della l.r. n. 20/2008.**

Per le proposte di modifiche all'atto n. 287 prot. n. 20260000881 del 28.01.2026, con esclusivo riferimento alla parte in cui, dopo l'art. 67 dell'Atto n. 287, è inserito il **“Capo XVI bis – Modificazioni alla legge regionale 16 ottobre 2025 n. 7 (Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro)”** è presente per illustrare gli emendamenti l'**Assessore Thomas De Luca**, accompagnato dal dott. Nicola Falocci:

“Buonasera a tutti. Grazie mille per aver convocato con celerità la seduta: semplicemente queste modifiche vengono inserite all'interno della cosiddetta ‘legge omnibus’ per venire incontro a quelli che sono stati gli impegni presi dalla Presidente a seguito del confronto che c'è stato con i Ministeri a valle dell'approvazione della legge regionale n. 7 del 2025. Come ben sapete c'è stata un'impugnativa da parte del Governo sulla legge 7, solo ed esclusivamente su alcuni articoli, in particolar modo la questione si è concentrata su due aspetti. Primo, il tema delle aree non idonee, definite dall'articolo 4, e in secondo luogo la fattispecie delle aree idonee definite con il coinvolgimento, sostanzialmente su proposta, dei Comuni, contenute all'interno dell'allegato A alla legge. Le restanti osservazioni sono tutte rientrate in virtù di un impegno e di un lavoro di concertazione che c'è stato fra la Regione e i vari Ministeri, per trovare un punto di caduta su alcune modifiche e sono proprio quelle modifiche che trovate all'interno di questi emendamenti. Le modifiche riguardano nella fattispecie tre Ministeri: il Ministero della Cultura, il Ministero dell'Agricoltura (MASAF) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Quindi andrei con ordine ad illustrare i vari emendamenti. Troverete anche delle modifiche che riallineano la legge 7 al nuovo quadro legislativo a valle del cosiddetto Decreto transizione 5.0 che ha modificato il decreto 190 del 2024. Quindi c'è anche un riallineamento dei riferimenti normativi all'interno della stessa legge, che vi segnalerò puntualmente. All'interno dell'articolo 1, nella fattispecie, si fa un riallineamento dei riferimenti che prima erano declinati al 199 del 2021 e al decreto ministeriale del 21 giugno 2024 e che invece ora sono ricollocati nel nuovo articolo 11-bis del decreto 190, andando oltretutto a specificare il riferimento che era già contenuto all'interno, relativo invece al decreto interministeriale del 10 settembre 2010. Nell'articolo 2 non c'è alcun tipo di modifica. Nell'articolo 3, invece, si va a fare un riallineamento con il nuovo quadro normativo, nella fattispecie l'articolo 3 si colloca all'interno del quadro di riferimento dell'articolo 11-bis del decreto 190 del 2024 che, al comma 3, specifica sostanzialmente che le Regioni devono individuare le aree idonee ai sensi del comma 4, comma che declina all'interno, nelle diverse lettere, le varie questioni di cui la Regione deve tener conto per l'individuazione

delle ulteriori aree idonee. Quindi vengono sostanzialmente epurate dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 7, tutte quelle aree idonee che erano già state definite dallo Stato all'interno del comma 1 del nuovo articolo 11-bis del D.lgs. n. 190/2024 e vengono invece indicate esclusivamente le aree idonee ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1. Si inserisce ovviamente in primo luogo quello che è stato il nostro fiore all'occhiello, ovvero la declinazione delle aree idonee per quello che riguarda le CER e poi si declinano tutte quelle che erano già contenute. Ecco, ci tengo a specificarlo, non si aggiunge nulla, semplicemente si reinserisce e si riformula come era il precedente. Che cosa cambia? Cambia ovviamente che la famosa lettera m) del comma 4 dell'articolo 11-bis del decreto 190 del 2024, vincola ora la nostra Regione a non poter individuare queste aree idonee all'interno di una fascia di rispetto di 500 metri – la fattispecie del fotovoltaico - dai beni culturali e paesaggistici. Quindi ovviamente, come immaginate, questo restringe in maniera assolutamente significativa le potenziali aree idonee - ulteriori - definite dalla legge regionale. Colgo quantomeno nel quadro l'aspetto positivo che, per ciò che riguarda gli edifici e le coperture, questo è stato definito proprio all'interno del 190 e quindi tutte le coperture saranno aree idonee, così come altre fattispecie, penso ad esempio agli invasi e ai bacini artificiali. Quindi nulla si aggiunge rispetto a quello che era già precedentemente inserito, ma semplicemente si riformula rendendolo coerente con il Decreto Transizione 5.0.

Gli altri interventi che avvengono sull'articolo 3, incidono purtroppo sul lavoro fatto insieme alle amministrazioni comunali: abbiamo dovuto andare incontro alle richieste del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE), nonostante queste siano state poi comunque impugnate, ovvero il MASE definisce la deliberazione di Consiglio comunale come un ulteriore passaggio rispetto a quanto definito dalla legislazione nazionale nell'individuazione delle aree idonee. Quindi viene contestato sostanzialmente l'allegato A in funzione di questa configurazione; a prescindere da questo, tutte le aree elencate all'interno dell'Allegato A, rientravano proprio in quelle fasce di rispetto di cui precedentemente avevamo parlato, a proposito dell'individuazione dei temi culturali e paesaggistici.

Per quello che concerne invece il tema dell'eolico, proprio in virtù del nostro inserimento delle aree a bassa esposizione panoramica, il Ministero della Cultura ci ha chiesto di inserire l'intesa con la Sovrintendenza della Regione Umbria e quindi abbiamo tenuto conto che questo possa essere un elemento assolutamente migliorativo e di supporto e siamo venuti incontro a questa richiesta, ribadendo quindi la necessità di individuare delle aree a bassa esposizione panoramica, proprio facendo una valutazione sull'intervisibilità degli interventi. Le ulteriori due questioni all'interno dell'articolo 3 sono: il riallineamento del riferimento alla qualificazione di area idonea, quindi nella fattispecie l'autorizzazione paesaggistica non vincolante e la riduzione dei tempi autorizzativi, richiamando quindi la nuova definizione prevista dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 190; e l'inserimento di un nuovo comma 7-bis, proprio per ottemperare all'impegno preso con il MASAF, che ci chiedeva di qualificare tutte le aree ulteriori definite come idonee dalla legge regionale, che vanno in spazio rurale, in area agricola, come realizzabili senza occupazione di suolo con moduli fotovoltaici messi a terra. Quindi, se una delle aree idonee definite per legge regionale va al di sopra di un'area agricola, questo può essere fatto solo ed esclusivamente tramite l'agrovoltico e non con il fotovoltaico al suolo. Per quello che riguarda invece l'articolo 4, che è stato oggetto di impugnativa da parte dello Stato, e cosa su cui noi – lo dico proprio in maniera chiara – non intendiamo fare alcun passo indietro, perché riteniamo assolutamente necessaria e legittima la definizione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti da parte della Regione Umbria, andiamo ulteriormente a specificare la definizione dell'area non idonea ai sensi del decreto interministeriale del 10 settembre 2010, cercando quindi di venire incontro nella fattispecie al Governo, con l'obiettivo, una volta approvate queste modifiche, di cercare di convincere la Presidenza del Consiglio dei Ministri a ritirare l'impugnativa nei confronti della legge regionale. Per quello che riguarda le ulteriori modifiche all'articolo 4: si fa un riallineamento, sostanzialmente, alle nuove modifiche del 190, quindi si fa un riferimento in particolar modo all'articolo 11-quinques per quello che riguarda le zone UNESCO; si inseriscono la convenzione Ramsar sulle aree di protezione ambientale e si inserisce, anche qui per venire incontro alle richieste del MASAF, la nuova definizione di aree vietate a terra per l'installazione di moduli fotovoltaici. Per quello che riguarda l'articolo 5, per

venire incontro alle richieste del Ministero della Cultura, superiamo il principio di prevalenza di idoneità e riformuliamo l'articolo, andandolo quindi a rendere coerente con l'articolo 11-quater del decreto legislativo 190 del 2024, che afferma che, qualora un impianto si trovi solo parzialmente all'interno di un'area idonea, a questo non siano applicabili i benefici previsti per le aree idonee. Ci tengo a dire anche, per i centri storici, manteniamo assolutamente quella che era stata la nostra previsione di tutela nell'ambito delle forme e dei colori dei manti preesistenti, quindi per garantire, nonostante la liberalizzazione totale che c'è sotto questo punto di vista, che comunque, nelle zone A dell'articolo 136, si preveda comunque una integrazione a livello paesaggistico e permettiamo al tempo stesso che i Comuni possano individuare delle aree non idonee all'interno delle zone A. Le modifiche ulteriori, al di là dei riallineamenti, rispetto a quelli che sono impegni già precedenti che vi ho illustrato, per quanto riguarda l'articolo 7 riguardano l'eliminazione dei riferimenti per quanto riguarda la disponibilità effettiva delle aree, perché anche su questo c'è stato un rilievo da parte del MASE e in particolar modo per ciò che concerne gli impianti eolici, essendo soggetti ad esproprio e quindi purtroppo una assoluta necessità di dover riallineare. Andiamo in conclusione, per quello che riguarda invece l'articolo 9, anche in questo caso andiamo incontro a un rilievo del MEF, che aveva sostanzialmente sollevato il fatto che non possiamo come Regione vincolare gli introiti degli oneri derivanti dalle autorizzazioni al supporto ai Comuni, ma possiamo solo preferenzialmente finalizzarli. Quindi, in una logica anche di resilienza e di leale collaborazione con lo Stato, abbiamo tenuto comunque conto del fatto che la dicitura non cambia il contenuto e il senso dell'articolo e quindi lo andiamo a modificare. Penultima questione, la clausola di invarianza finanziaria: viene inserita una specifica ulteriore per quello che riguarda gli oneri a carico del bilancio regionale, spiegando che si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Ultima questione invece è proprio il riferimento all'allegato A delle aree idonee, dove purtroppo siamo costretti sostanzialmente a eliminare tutte le aree idonee, che erano state frutto di un lungo lavoro insieme alle amministrazioni comunali, proprio perché nella fattispecie queste non corrispondono più ai criteri e su richiesta esplicita da parte del Ministero vengono eliminate, e soprattutto in riferimento all'approvazione in Consiglio Comunale della proposta di aree idonee. Quindi la proposta di aree idonee e non idonee avverrà semplicemente tramite un'interlocuzione tra le Giunte comunali e la Regione.”

Terminata l'illustrazione il **Presidente Pecci** ringrazia l'Assessore e chiede se ci sono interventi.

Chiede di intervenire il **Consigliere di Terni Claudio Batini** che saluta e ringrazia l'Assessore e segnala che un aspetto su cui vede una criticità, per quanto riguarda il Comune che rappresenta, è proprio quello dell'allegato A, su cui l'Assessore De Luca ha chiaramente detto che non si arrederà. Inoltre ritiene, in relazione alla soppressione della delibera del Consiglio Comunale per l'individuazione di alcune aree idonee, che sia importante che i Consigli comunali abbiano ancora la facoltà di esprimersi sulla pianificazione energetica e quindi che non sia rimandato o tolto un diritto che, per quanto riguarda la programmazione degli strumenti urbanistici, deve passare a suo giudizio per forza attraverso i Consigli ai fini della tutela del territorio.

Risponde l'**Assessore de Luca** di condividere in toto le osservazioni fatte dal Consigliere Batini, in quanto a suo riguardo il coinvolgimento dei Comuni non avviene solo su un aspetto formale, di scambio epistolare, ma dovrebbe concretizzarsi con strumenti di sussidiarietà. Il coinvolgimento dei Comuni all'interno dell'allegato A permetteva a suo parere di avere un'elasticità su alcune questioni proprie e specifiche dei Comuni. Pertanto ci tiene a sottolineare che, se anche è vero che si toglie la delibera di Consiglio comunale, si mantiene comunque il coinvolgimento dei Comuni nella possibilità di proporre – ci sarà un dialogo fra Giunte comunali e Giunta regionale – per cui il contenuto viene mantenuto.

Terminata l'illustrazione di questo primo emendamento della Giunta il **Presidente Pecci** passa alle ulteriori proposte di emendamenti all'atto n. 287 presentate dai Consiglieri regionali:

a) prot. n. 20260000613 del 21.01.2026 a firma dei Consiglieri Luca Simonetti, Christian Betti, Fabrizio Ricci, Letizia Michelini, Bianca Maria Tagliaferri;

b) prot. n. 20260000653 del 22.01.2026 a firma del Consigliere Luca Simonetti.

È presente per illustrare la proposta la **Consigliera Letizia Michelini**.

“Intanto buongiorno, saluto tutti gli amministratori. Parto dagli emendamenti un po' più tecnici e più semplici perché sono delle interpretazioni autentiche e quindi diciamo degli aspetti prettamente tecnici. Il primo emendamento all'atto n. 287 aggiunge un articolo che è una modificazione alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette). L'articolo 1 dell'emendamento (prot. n.653) è un'integrazione alla legge regionale numero 9 e dopo l'articolo 17 di questa legge regionale viene inserito il seguente articolo 17 bis (viene letto integralmente l'articolo suddetto):

“Art. 17 bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 2)

1. All'articolo 17, comma 2, la locuzione “individuazione dell'area contigua” si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione dei confini delle aree contigue di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 394/1991, anche le “aree filtro” e i “serbatoi di naturalità” eventualmente individuati dai singoli Piani dei Parchi Regionali sono da ricomprendere nell'ambito delle aree medesime.”.

Sostanzialmente con questo emendamento si introduce una disposizione di interpretazione autentica che è volta a chiarire il significato della locuzione «individuazione dell'area contigua» che è contenuta nell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 del 1995. Ai sensi della legge nazionale, infatti, le aree contigue hanno la funzione di garantire la continuità ecosistemica e la protezione esterna del nucleo del parco. Tuttavia i piani per il parco, approvati negli anni, hanno introdotto definizioni tecniche quali aree filtro e serbatoi di naturalità che, pur avendo finalità identiche a quelle delle aree contigue, hanno generato dubbi circa l'immediata applicabilità del regime di tutela paesaggistica previsto dall'articolo 142 del Codice dei beni culturali. Quindi la norma specifica che tali zone sono, e sono sempre state, da intendersi parte integrante delle aree contigue. Va quindi riconosciuto che la terminologia tecnica utilizzata dalla pianificazione - aree filtro e aree serbatoi - è la declinazione pratica del concetto giuridico di area contigua, per sgombrare il campo da dubbi circa il fatto che queste due tipologie di aree siano ricomprese dentro il concetto di area contigua. Tale interpretazione garantisce quindi l'allineamento, ope legis, tra la pianificazione regionale e territori di protezione esterna tutelati dalle leggi statali. Quindi è un aggiustamento veramente tecnico.

Il secondo emendamento invece inserisce, dopo l'articolo 69 dell'atto numero 287, l'articolo 69 bis (che viene letto integralmente):

“Art. 69 bis

(Norme transitorie)

1. La disposizione di cui all'articolo 17 bis della della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), come inserito dalla presente legge, si applica anche agli interventi la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso di espletamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non si applica agli interventi i cui titoli autorizzativi siano già stati rilasciati e agli interventi che abbiano già comportato una modifica dello stato dei luoghi.”.

Con questo emendamento viene inserita una norma transitoria che, alla luce dell'efficacia retroattiva tipica delle norme di interpretazione autentica, sia volta a chiarire che, al fine di bilanciare la tutela ambientale con il principio di certezza dei rapporti giuridici consolidati, vengono fatti salvi tutti gli atti amministrativi e i titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore, che restano pertanto validi, evitando il rischio di contenzioso risarcitorio per la lesione del legittimo affidamento dei privati. Si escludono dal nuovo rigore interpretativo quelle situazioni di fatto in cui lo stato dei luoghi sia stato mutato in modo permanente, rendendo vana l'applicazione di un vincolo di protezione esterna. Si chiarisce al tempo stesso che l'intervento

legislativo si applica anche alle procedure autorizzative in corso di valutazione, di competenza sia regionale che statale, nel rispetto del principio del tempus regit actum, esclusivamente nell'ambito dell'iter autorizzativo attuale, al momento dell'approvazione della legge.

Entrambi questi emendamenti che ho presentato hanno una natura ordinamentale e non generano oneri finanziarie a carico del bilancio regionale.

Andiamo avanti, l'ultimo passaggio: abbiamo quest'ultimo emendamento (prot. n. 613) che vengo a presentare in rappresentanza del Consigliere Luca Simonetti, che riguarda invece l'integrazione all'articolo 184-bis della legge regionale 9 aprile 2015 numero 11 (Testo unico della Ssanità e dei Servizi sociali). In questo caso alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 184-bis della legge regionale 11/2015 ci sono delle modifiche di natura prettamente dattilografiche, possiamo chiamarle così, ma il corpo di questo emendamento lo troviamo al comma 3 dell'articolo 184-bis che viene sostituito dal seguente (viene letto integralmente):

“3.Secondo quanto previsto dall'articolo 100 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 28, i sindaci concedono aree adeguate nei cimiteri comunali per la sepoltura di persone appartenenti alle comunità straniere che ne facciano richiesta. Nei cimiteri sono altresì previsti spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri, anche per culti diversi da quello cattolico, nel rispetto della volontà del defunto e degli eventi di titolo, di cui al comma 4, nonché aree speciali e separate per la sepoltura di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. I comuni provvedono ad informare adeguatamente i cittadini sui servizi funerari e cimiteriali forniti, con particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura e ai relativi profili economici.”.

All'articolo 30 ter, dopo l'articolo 184-bis della legge regionale, è inserito invece il seguente (viene letto integralmente):

*“Art. 184-bis 1
(Poteri sostitutivi)*

1. In caso di accertata e persistente inattività da parte dei Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative previste dal presente Capo, la Regione esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007 numero 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – innovazione e semplificazione).

2. Le spese relative all'attività del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 2 della l.r. 23/2007 sono poste a carico del Comune inadempiente.”.

L'emendamento interviene nel capo 2 della legge regionale 11/2015, che è dedicato ai servizi funerali, cimiteriali e di cremazione, introducendo delle disposizioni che sono volte a precisare le competenze comunali e disciplinari e l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in caso di inadempienza. Con l'inserimento di questo articolo sostanzialmente si prevede che il regolamento comunale disciplini anche l'individuazione delle aree e degli spazi pubblici idonei allo svolgimento dei riti funebri, con rinvio al comma 3, al fine di garantire una cornice regolatoria uniforme per l'organizzazione di tali spazi. Stabilisce anche che i Sindaci concedono delle aree adeguate nei cimiteri comunali per la sepoltura di persone appartenenti a comunità straniere che ne facciano richiesta e che nei cimiteri siano previsti spazi pubblici idonei per i riti funebri anche di culti diversi da quello cattolico, nonché aree speciali separate per la sepoltura di persone professanti altri culti. Questa disposizione garantisce il rispetto dei principi di uguaglianza, di libertà religiosa e assicura la piena dignità delle pratiche funerarie di ogni confessione.

Questo emendamento è molto chiaro nella ratio e nella motivazione: io brevemente vorrei sottolineare quella che è sostanzialmente una norma di civiltà, quindi far sì che, andando di pari passo con quella che oggi è la composizione delle nostre società e anche delle nostre comunità, dove possiamo trovare insediati gruppi che praticano culti e quindi hanno una religione differente da quella cattolica, queste persone, queste comunità – soprattutto se si tratta insediamenti consistenti, come avviene in particolar modo nei Comuni con una densità di popolazione più ampia – abbiano la possibilità di esercitare il loro diritto alla sepoltura secondo quello che è appunto il loro culto. Molto spesso queste comunità provvedono a richiedere ai Comuni degli spazi all'interno delle aree cimiteriali, proprio per poter procedere dignitosamente alla sepoltura dei loro defunti e, siccome non c'è un obbligo per legge nazionale, gli spazi

spesso non vengono concessi, per cui sono costretti molte volte a dover rimpatriare le salme con costi notevoli a carico della famiglia stessa e molte volte magari anche a carico dei Comuni, quando la famiglia non riesce da sola a sostenere il rimpatrio della salma. Quindi una norma di civiltà che vuole richiamare in qualche modo i Comuni a dover pensare, soprattutto nel momento di riprogettazione delle proprie aree cimiteriali, a salvaguardare questi spazi, laddove vi siano richieste da parte delle comunità religiose insediate nei Comuni stessi. Ad onore del vero preciso anche che questo emendamento, così come è scritto, è stato oggetto anche di ulteriore riflessione, sia in sede di commissione congiunta all'omnibus, sia ad un approfondimento di natura successiva da parte della maggioranza stessa e quindi si sta lavorando a delle modifiche. Lo anticipo perché chiaramente poi ascolterò anche quelli che sono i vostri rilievi per aiutare a contribuire alla riflessione ulteriore, per codificare sostanzialmente quello che già attualmente è possibile fare: individuare delle aree speciali all'interno dei cimiteri. per dedicare questi spazi ai culti differenti da quello cattolico e quindi consentire una degna sepoltura anche a queste persone. Però vogliamo codificarlo in maniera più chiara, sfumando l'obbligatorietà che abbiamo introdotto ora con questo emendamento e quindi facendo venir meno anche il potere sostitutivo successivo della Regione, ma cercando di supportare, sotto questo profilo, la richiesta, tramite una ricognizione che i Comuni possono fare contestualmente anche a quell'obbligo che invece hanno di revisionare i propri piani regolatori cimiteriali. In occasione appunto delle scadenze previste per legge, l'obiettivo è pianificare in quella sede la possibilità di nuovi spazi, anche facendo una ricognizione dei propri territori e delle richieste che possono essere pervenute da parte di queste comunità. Diciamo che modifichiamo qualcosa che è già possibile fare, che però non è messo nero su bianco, quindi lo vorremmo fare con questa norma, sfumando degli aspetti per evitare che l'impatto di questo inquadramento possa incombere sulle spalle dei Comuni e quindi prevedendo sostanzialmente quello che è già, per esempio, previsto per norma statale, per quanto riguarda il culto della religione ebraica, dove sostanzialmente, tramite delle convenzioni i Comuni riservano degli spazi all'interno dei cimiteri per la religione ebraica. Allo stesso modo, tramite convenzioni si possono anche decidere gli oneri e il soggetto a carico del quale gravano, magari in parti uguali, oppure a carico della comunità richiedente stessa. Stiamo sfumando e rivedendo questo testo proprio per evitare da un lato un impatto economico sulle spalle dei Comuni che sia automatico, ma rimettendolo allo strumento dell'eventuale convenzione, laddove nella ricognizione ci dovessero essere delle richieste avanzate dalle comunità esistenti e insediate nei Comuni, e, dall'altro, per cercare di agevolare questo percorso e quindi in qualche modo richiamare tutti i Comuni all'attenzione rispetto a questo tema, che ormai è sentito, in particolar modo in alcune città e che quindi deve essere debitamente tenuto in considerazione. Questo ve lo dico semplicemente per farvi capire che l'emendamento che leggete oggi così com'è, già è oggetto di una revisione in questi termini. Però ovviamente siamo qui ad ascoltare, perché poi dalle vostre osservazioni possiamo sicuramente migliorare questo lavoro che stiamo già facendo, anche all'interno della nostra Commissione e possiamo addivenire ad un testo che sia il più condiviso possibile.".

Terminata l'illustrazione chiede di intervenire il **Consigliere Batini** che non ha nulla in contrario ad un'apertura regionale più multietnica, anche per discorsi così delicati come possono essere quelli della sepoltura e della pratica religiosa. Afferma che il Comune di Terni è attivo in tal senso. Nutre invece perplessità per quanto riguarda la parte della norma che prevede la nomina di un commissario regionale con costi interamente a carico del Comune in caso di inattività. Andrebbe in particolare definita in maniera più dettagliata come possono essere fatte le contestazioni dell'inattività di questo servizio, prevedendo un termine di avviso congruo, per permettere al Comune di adempiere prima del commissariamento, al fine di scongiurare oneri imprevisti sui bilanci comunali. Per quanto riguarda l'emendamento 653 dove si parla delle aree protette, cioè il vincolo alle aree filtro, voleva osservare che la clausola di salvaguardia per i titoli già rilasciati dovrebbe essere applicata in modo uniforme su tutto il territorio regionale, per evitare contenziosi risarcitori a carico dei Comuni che hanno autorizzato interventi in buona fede. In conclusione il Consigliere Batini richiama alla necessità di guardare con più attenzione i diritti e i doveri dei Comuni.

Chiede di intervenire il **Vicepresidente del CAL Sindaco di Cannara Fabrizio Gareggia**, sull'emendamento dei cimiteri che lo lascia molto perplesso perché, al di là di quelle che possono essere le intenzioni e le motivazioni assolutamente legittime, ci sono anche dei profili a suo avviso di incostituzionalità oltre che, sempre a suo avviso, di mancanza di rispetto della Regione nei confronti dei Comuni e questa cosa lo lascia ancor più perplesso perché tra i firmatari di questi emendamenti ci sono due ex sindaci e sperava che, nel passaggio dal comune alla regione, sarebbe comunque rimasta quella sensibilità che spesso in passato è stata condivisa, quando ci si lamentava dei provvedimenti calati dall'alto. In primo luogo evidenzia il fatto che già nella relazione illustrativa si dice che questo emendamento viene proposto in invarianza finanziaria, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, quando nei fatti passare da una facoltà ad un obbligo significa che un Comune, immediatamente, deve fare un investimento per adeguare il proprio cimitero. Oltretutto le confessioni religiose sono molteplici e, dal momento che l'Italia è uno stato laico, i cimiteri sono laici; il fatto che le tombe abbiano la simbologia della religione cattolica è dovuto al fatto che in Italia la maggioranza della popolazione è di fede cattolica, ma questo non significa che il cimitero sia un cimitero cattolico. Inoltre, non si può imporre con una norma regionale un obbligo tra l'altro non previsto dalla legge nazionale, prevedendo anche la sanzione della nomina di un commissario ad acta e quindi rendendo i Comuni inadempienti almeno 10-15 volte nei confronti di tutte le minoranze richiedenti. Aggiunge che l'articolo 117 della Costituzione è abbastanza specifico e dice che sostanzialmente alcune materie sono riservate all'ordinamento statale, altre sono di competenza regionale: l'ordinamento civile e l'ordinamento dei principi generali sui servizi pubblici sono di competenza dello Stato, non della Regione. Quindi non è possibile per la Regione imporre ai Comuni un obbligo su questo tema, obbligo che non è imposto dalla legislazione statale. C'è poi anche un altro principio, che è quello dell'autonomia finanziaria, contenuto all'art.119 della Costituzione: i Comuni hanno autonomia finanziaria, per cui se la Regione ha questa volontà di rendere obbligatorio, all'interno dei cimiteri, uno spazio da destinare a tutte le confessioni religiose, non soltanto ad una o due, visto che ha autonomia impositiva, come ha recentemente dimostrato con la manovra finanziaria, può trovare le risorse da dare ai Comuni per far adeguare i cimiteri. In ogni caso, come Comune di Cannara, preannuncia che si farà portavoce di un eventuale ricorso, anche in sede amministrativa o giurisdizionale tramite il Governo, qualora si dovesse andare avanti su questo fronte. Aggiunge che se si voleva veramente fare una concreta attuazione dei principi che hanno spinto il legislatore regionale a proporre questo emendamento, la concertazione si sarebbe dovuta fare prima, così da non trovarsi a discutere oggi di un emendamento che a suo avviso è scritto in maniera barbara, sul piano dei rapporti istituzionali. Conclude dicendo che si riserva di intervenire di nuovo dopo aver sentito la replica della Consigliera Micheli.

Chiede di intervenire il **Sindaco di Todi Ruggiano Antonino** per dire che Todi ha una comunità internazionale molto ampia e se dovesse soddisfare tutte le richieste sarebbe costretto a fare un cimitero di 7000 metri quadrati. Ribadisce che i cimiteri sono laici, non sono né cattolici né religiosi: se qualcuno vuole soddisfare le esigenze religiose non può farlo con le tasche dei cittadini. Né si può correre il rischio che dopo un eventuale ampliamento, tutte le persone d'Italia appartenenti ad una particolare confessione religiosa, chiedano di essere seppellite nella città che ha fatto l'ampliamento. Aggiunge di capire benissimo che il Consiglio regionale è fatto per discussioni di principio, però questo potrebbe costituire un pericoloso precedente anche per quanto riguarda, ad esempio, richieste sul piano educativo, dell'istruzione e della salute. Con uno Stato laico le religioni non c'entrano. Infine conclude con una ferma critica circa la previsione fatta nell'emendamento di una Commissario ad acta e ritiene un abominio prevedere un potere sostitutivo della Regione a riguardo. Il Sindaco di Todi conclude dicendo che si rischia di prendere una china pericolosissima e ribadisce di essere assolutamente contrario e come Comune di Todi voterà di conseguenza.

Chiede di intervenire il **Consigliere del Comune di Gubbio Alessio Nicchi** per evidenziare che concorda sulla questione di un certo autoritarismo della Regione che, agendo così, di fatto impone un obbligo al Comune e prevede un potere sostitutivo in merito. Evidenzia la necessità di capire la portata del provvedimento, se l'obbligo di adeguamento dei cimiteri riguardi il cimitero principale o tutti, perché per un Comune come quello di Gubbio, significherebbe adeguare a questi standard di multiculturalità 38 cimiteri e in questo caso il provvedimento sarebbe ancora più gravoso per il Comune.

La **Consigliera Michelini** risponde alle varie sollecitazioni dicendo che sicuramente i cimiteri sono laici, però, permettere a determinati culti che facciano richiesta di poter dare una sepoltura secondo il proprio rito ai defunti, non è un vezzo, ma un dovere civico innanzitutto, soprattutto considerando che si tratta di cittadini di comunità insediate e integrate, fatte di persone che vanno a scuola, che lavorano presso le aziende locali e che come comunità religiosa sono anche una risorsa importante. Si tratta di una richiesta assolutamente civile, quella che viene fatta al Comune, di poter trovare la possibilità di uno spazio all'interno dei cimiteri, per praticare il proprio culto. Aggiunge che tra l'altro questa è una facoltà già prevista per legge, quindi i Comuni oggi, con l'introduzione di questa norma specifica della Regione all'interno di questa legge regionale, andrebbero a fare qualcosa che era già previsto a livello legislativo statale come facoltà, cioè prevedere all'interno dei propri cimiteri delle aree speciali dedicate, proprio tenendo conto dell'evoluzione della società dentro le proprie comunità e quindi anche delle varie sensibilità. Pertanto l'obiettivo è solamente quello di adempiere a quello che è un diritto costituzionalmente garantito, di tutela delle altre religioni professate. Aggiunge di aver precisato appositamente che l'emendamento è oggetto di una revisione, proprio perché quella sensibilità di cui parlava prima il Sindaco di Cannara, come amministratore, da parte sua non è venuta meno. Rimane come amministratore anche una sensibilità verso quelle comunità che richiedono ciò che appunto è il fondamento e la ratio della norma, cioè di poter avere la possibilità di spazi dedicati all'interno dei cimiteri di un Comune, qualora si tratti appunto di comunità consistenti, insediate e integrate all'interno dei territori. Aggiunge che da amministratore, laddove le fosse stata sollevata una questione del genere, avrebbe cercato comunque di trovare una soluzione per quella comunità insediata e integrata nel territorio amministrato. Trova giuste alcune considerazioni, come l'ultima fatta dal Consigliere Comunale di Gubbio, cioè di chiedere alla Regione di non avere il carico economico sulle spalle e capire se vanno individuate queste aree ovunque o solo nel cimitero principale, e se ci possono essere incentivi anche da parte della Regione per sostenere la possibilità di ampliare, organizzando i cimiteri per adempiere a questa facoltà che i Comuni hanno e che è innanzitutto un dovere civico. Ribadisce che ritiene tutte le considerazioni fatte del tutto legittime e fondate ed è per questo che l'emendamento è oggetto di una revisione, che va proprio nella direzione di codificare un aspetto civico e di sensibilità, legandolo al fatto che comunque un Comune è obbligato per legge a rivedere i propri piani cimiteriali, sensibilizzando il Comune stesso, una fatta la ricognizione, nel prevedere, durante la revisione del proprio regolamento, aree dedicate a culti diversi. È evidente che nei Comuni più piccoli non ci sono tali richieste perché non ci sono insediamenti consistenti, ma nelle realtà dove invece questi insediamenti ci sono, e dove queste comunità ne fanno richiesta, fatta una ricognizione in occasione della revisione dei piani finanziari, regolatori e cimiteriali, crede che si possa immaginare di prevedere spazi, magari all'interno di una convenzione e quindi stipulando dei protocolli dove il Comune dà una parte e la comunità che fa richiesta l'altra parte e quindi determinando oneri e organizzazione di questi spazi all'interno del cimitero. Sperando di aver completato il quadro, la Consigliera Michelini conclude dicendo che le suggestioni e le osservazioni fatte dal CAL, sia di natura organizzativa che tecnica, sono utili e contribuiscono al percorso di revisione di questo emendamento, che già è cominciato, proprio perché ci sono quelle sensibilità di ex amministratori che appunto oggi siedono da un'altra parte, ma che ovviamente conoscono bene le realtà dei Comuni. Quegli stessi amministratori che hanno anche la sensibilità di riconoscere che esiste un dovere di tutela dei culti religiosi di comunità religiose differenti dalla propria, e che se vengono a fare una richiesta è doveroso provare ad accoglierla e quindi esorta tutti a vedere in questo emendamento la semplice volontà di adeguare ai tempi quella che è una necessità che viene

sempre più richiesta, in particolar modo in alcune realtà della nostra Regione Umbria, e per la quale è doveroso cercare di trovare una soluzione.

Chiede di intervenire il **Consigliere del Comune di Foligno Leonardo Pacini** per sottolineare come la norma nazionale di riferimento preveda appunto una "facoltà", non un obbligo per i singoli Comuni di prevedere uno spazio adeguato. Vorrebbe inoltre sottolineare anche una questione che gli è stata sollevata da diversi amministratori comunali provenienti da esperienze politiche differenti e cioè che questa norma, così scritta, pone dei problemi a livello anche di spazio e quindi i singoli amministratori possono poi trovarsi il problema di non riuscire materialmente, per problemi di spazio, oltre che per problemi economici e finanziari, a prevedere gli ampliamenti richiesti. Il Consigliere Pacini sottoscrive in toto gli interventi del Sindaco Ruggiano, del Sindaco Gareggia e del collega Nicchi, affermando che i cimiteri sono luoghi laici non confessionali e proprio per un principio di rispetto del principio di laicità e di uguaglianza, non c'è il motivo per cui si debba disporre questa previsione, che a suo parere crea appunto una discriminazione. Il Consigliere conclude dicendo che, oltre che avere profili di potenziali di incostituzionalità, la norma pone anche dei problemi da un punto di vista degli spazi, quindi chiede che la legge non venga approvata così com'è.

La **Consigliera Michelini** risponde che, pur trattandosi di una facoltà, se quella facoltà non viene esercitata, allora di fatto si esercita anche una discriminazione all'interno delle aree cimiteriali, perché appunto è possibile creare delle aree speciali all'interno dei cimiteri se si ha la sensibilità e soprattutto se si ha una comunità insediata che ne fa richiesta. Pertanto l'intenzione è quella di legare, all'interno dell'emendamento, proprio il fatto di dover fare una ricognizione, avere una richiesta concreta: la previsione non deve essere astratta, ma concreta. Solo a quel punto il Comune è sollecitato a prenderne atto. Ricorda che esiste un protocollo di intesa che riguarda la religione ebraica per cui, nel momento in cui la comunità ebraica insediata in un Comune ne fa richiesta, allora c'è l'obbligo per quel Comune di garantire l'area speciale all'interno del cimitero. Dal momento che non tutti i Comuni hanno la comunità ebraica insediata nel proprio territorio, ma ci possono essere altre comunità di culto diverse insediate con la stessa dignità di avere un'area speciale all'interno di quel cimitero, mutatis mutandis, seppur non sussista un obbligo, con questo emendamento che si sta revisionando si vuole solamente attenzionare il fatto che è un dovere, innanzitutto etico e morale, garantire a quella stessa comunità, magari tramite convenzione, condividendo gli oneri a carico appunto del Comune, uno spazio all'interno del cimitero o acquistare una nuova area adiacente per prevederlo. Si tratta quindi di una norma che si adegua ai tempi, capisce perfettamente il disagio o comunque la preoccupazione rispetto ad un obbligo e ad un conseguente potere sostitutivo che ha comunque anticipatamente detto in premessa, quando ha iniziato a relazionare l'emendamento, è già oggetto di revisione, ma questo non può impedire che come parte politica si codifichi qualcosa che già si può fare.

Chiede nuovamente di intervenire il **Vicepresidente Gareggia** per ribadire la differenza tra facoltà e dovere: se lo Stato prevede una facoltà, la Regione non può imporre un obbligo, perché l'obbligo deve essere accompagnato innanzitutto dalla norma di rango statale e in secondo luogo dalle risorse economiche necessarie per poter adempiere a questo obbligo. Puntualizza che quando ha parlato di sensibilità, non si riferiva alla sensibilità nei confronti della comunità, dal momento che lui stesso sta progettando un ampliamento del cimitero prevedendo un'area laica aconfessionale, riservata a tutte le altre religioni che magari non vogliono condividere lo spazio con una maggioranza di tombe cattoliche. Quindi certamente ci deve essere sensibilità nei confronti delle comunità, di chi ha un credo diverso, una cultura diversa e ogni giorno si lavora per garantire la piena integrazione di tutti. La sensibilità a cui si riferiva era quella tra istituzioni, perché la Regione non può imporre un obbligo ai Comuni, tra l'altro un obbligo che non è previsto neanche dalla legislazione statale, dal momento che gli enti locali hanno autonomia finanziaria e autonomia gestionale. Per quanto riguarda i diritti, sicuramente la Costituzione ne riconosce tantissimi, però chi amministra sa bene che non tutti i diritti sono uguali e molto spesso bisogna fare anche un bilanciamento tra contrapposti diritti, interessi e

situazioni, perché poi sono i Comuni a dover tradurre quei diritti in una realtà tangibile e con risorse e possibilità limitate. Se si vuole parlare di diritti propone di cominciare dal diritto alla salute e dal diritto della libertà, che sono diritti inadempiti, eppure in quel caso non c'è nessun obbligo, nessun potere sostitutivo. Il Sindaco Gareggia aggiunge che occorre smettere di fare le norme per fare propaganda politica e ribadisce quindi la sua assoluta contrarietà all'emendamento.

La **Presidente Michelini** risponde di aver ben compreso la posizione del Sindaco Gareggia, ma che, rispetto al precedente intervento, ha appreso con soddisfazione la previsione di un'area per le altre confessioni religiose all'interno del cimitero di Cannara, probabilmente perché il Sindaco è stato sollecitato dalla richiesta delle comunità insediate nel territorio. E questa è proprio la spinta che si vuole dare, mitigando, come già è stato ribadito, l'aspetto obbligatorio dei poteri sostitutivi. Conclude dicendo che accoglie tutte riflessioni fatte, che entreranno in un processo di revisione di questo emendamento che è già in atto, però l'aspetto della propaganda politica la respinge al mittente, perché non si tratta di propaganda politica, quanto di voler attenzionare, modificare, il percorso, salvaguardando un aspetto che è legato anche alla sensibilità, sicuramente politica, ma che non vuole assolutamente sovrastare o comunque imporre ai Comuni qualcosa di diverso se non quello che semplicemente è stato fatto anche a Cannara, cioè accogliere la richiesta proveniente dalla comunità.

Il **Presidente Pecci** interviene per riassumere le diverse posizioni espresse dai componenti durante la seduta: il suo intervento – che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**) diventa la sintesi dei diversi contributi al dibattito, e base delle osservazioni sulle proposte legislative di modifica all'atto n. 287 all'esame dell'organo, da inviare alla III Commissione consiliare, e in particolare:

– con riferimento a tutti gli emendamenti trasmessi al CAL si sottolinea che, quando si parla di invarianza finanziaria, questa deve essere garantita non solo rispetto all'ente Regione, ma anche con riferimento a tutto quello che accade, dopo l'approvazione degli emendamenti, nei Comuni.

Con riferimento specifico ai singoli emendamenti, il CAL formula le seguenti osservazioni:

1) sulle proposte a firma dei Consiglieri Luca Simonetti, Christian Betti, Fabrizio Ricci, Letizia Michelini, Bianca Maria Tagliaferri (prot. n. 20260000613 del 21.01.2026):

– al comma 3 dell'art. 184-bis della l.r. n. 11/2025 si chiede di sostituire la parola "concedono" con le parole "possono concedere", con riferimento all'individuazione di aree adeguate all'interno dei cimiteri comunali per la sepoltura di persone appartenenti a comunità straniere o a culti diversi che ne facciano richiesta, in considerazione della necessità di tenere conto della "possibilità" tecnica e finanziaria dell'ente, poiché l'attuale previsione legislativa trasformerebbe una sensibilità politica in un diritto soggettivo immediatamente coercibile;

– si rivendica il diritto dei Comuni di stabilire le priorità d'intervento nei piani cimiteriali, basandosi sul proprio bilancio e sullo stato dei luoghi (spesso degradati e bisognosi prima di tutto di interventi prioritari di messa in sicurezza), tenendo conto anche delle specificità locali, come ad esempio l'esistenza di Comuni con numerosi cimiteri frazionali;

– si richiede l'abrogazione della parte relativa al Commissario ad acta e al pagamento delle relative spese a carico dei Comuni (art. 184 bis-1), ritenendo che la sensibilità politica non possa trasformarsi in una necessità impositiva.

2) sulla proposta presentata a firma del Consigliere Luca Simonetti (prot. n. 20260000653 del 22.01.2026): nessuna osservazione.

3) sulle proposte presentate dalla Giunta regionale (prot. n. 20260000881 del 28.01.2026):

- si sottolinea che le modifiche urbanistiche e tecniche, relative a impianti CER, fotovoltaici e agrivoltaici, possono comportare un carico di lavoro molto significativo per gli uffici comunali, sia in termini di istruttoria, sia di valutazione tecnica: si richiede pertanto che i pareri che vengono chiesti dai Comuni alla Regione per l'attuazione di queste norme, siano esclusivamente gratuiti;

- con riferimento all'individuazione di aree destinate a progetti a servizio di una CER, in considerazione del presumibile aumento di richieste ai Comuni, sarebbe opportuno che la Regione mettesse a disposizione degli stessi, in tempi brevi, strumenti tecnici di georeferenziazione (GIS) relativi alle aree idonee e alla prossimità di parchi e di aree boschive: senza tale supporto, infatti, la responsabilità dei ritardi nelle risposte ai proponenti, ricadrebbe ingiustamente sui Comuni;

- si ribadisce la necessità che il Consiglio Comunale resti l'organo sovrano per le decisioni sulla gestione del territorio, per garantirne l'autorevolezza del Comune e metterlo al riparo da possibili impugnazioni (lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 7/2025);

4) Integrazione all'atto 287: si propone, quale richiesta di integrazione all'atto n. 287, la modifica all'art 11 (deleghe) della l.r. n. 20/2008 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), che si allega alle osservazioni all'atto n. 287 quale parte integrante e sostanziale, prevedendo, da un lato, la facoltà di delega – attualmente riservata ai soli membri di diritto – anche per i membri designati, limitatamente a coloro che ricoprono la carica di Sindaco, con l'obiettivo di rafforzare la rappresentatività dei Comuni medi e piccoli in seno al CAL e, dall'altro, reintroducendo la possibilità di conferire la delega in via permanente, in risposta ad una esigenza di snellimento burocratico.

La votazione effettuata alle ore 17.05 fornisce il seguente risultato:

Presenti: 29

Favorevoli: 27

Contrari: 0

Astenuti: 2

Il CAL approva

Il CAL con **Deliberazione n. 5 dell' 11 febbraio 2026** delibera le proprie osservazioni sull'atto n. 287 (**Allegato A** pubblicato alla voce delibere CAL sul sito dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria). **La deliberazione, unitamente con l'Intervento di sintesi e proposta di osservazioni sugli emendamenti fatta dal Presidente Pecci, che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) è stata inviata a tutti i componenti in data 12/02 per posta ordinaria e per PEC (prot. n. 1695/2026).**

Prima di concludere la seduta il Presidente Pecci chiede a tutti i componenti di diffondere l'invito al Convegno sull'Amministrazione condivisa, che si svolgerà il 27 febbraio alle ore 9 alla Sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni e chiede a tutti di darne la massima divulgazione.

Alle ore 17:15 la seduta si conclude.

Estensore e verbalizzate: Dott.ssa Vania Bozzi

Presidente: Erigo Pecci

(firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)